

Swissgrid SA
Bleichemattstrasse 31
Casella postale
5001 Aarau
Svizzera

T +41 58 580 21 11
info@swissgrid.ch
www.swissgrid.ch

Contratto di utilizzazione della rete per gestori della rete di distribuzione e consumatori finali con allacciamento alla rete di trasmissione

Versione 5 giugno 2018

tra

Swissgrid SA

Bleichemattstrasse 31
Casella postale
5001 Aarau
Svizzera

di seguito «**Swissgrid**»,

e

[Ditta]

[Indirizzo]

di seguito «**Utente della rete**»,

denominati congiuntamente «**Parti** »,

relativo all'utilizzo della rete di trasmissione

(di seguito «**Contratto**»)

Indice

1	Disposizioni generali	3
1.1	Oggetto del contratto	3
1.2	Definizioni	3
1.3	Parti integranti del contratto	3
2	Obblighi di Swissgrid	3
2.1	Utilizzazione della rete	3
2.2	Limitazione e interruzione dell'utilizzazione della rete	4
3	Obblighi dell'utente della rete	4
3.1	Dati	4
3.2	Corrispettivi per l'utilizzo della rete di trasmissione	5
3.3	Pena convenzionale	5
3.4	Fatturazione	5
4	Gestione dei dati energetici	5
5	Responsabilità	5
6	Durata del contratto e disdetta	5
7	Successione nei rapporti giuridici	6
8	Riservatezza e protezione dei dati	6
9	Forma scritta	7
10	Clausola salvatoria	7
11	Centri di contatto per le comunicazioni	7
12	Modifica contrattuale	7
12.1	Modifiche in caso di disposizioni perentorie	7
12.2	Modifiche in altri casi	7
13	Disposizioni finali	7
13.1	Diritto applicabile e foro competente	7
13.2	Abrogazioni	8

1 Disposizioni generali

1.1 Oggetto del contratto

Il presente contratto regola il rapporto tra Swissgrid e l'utente della rete in relazione all'utilizzo della rete di trasmissione da essa gestita e disciplina i reciproci diritti e doveri.

Swissgrid mette a disposizione dell'utente della rete la rete di trasmissione da lei gestita ai fini del trasporto di energia elettrica contro pagamento di un corrispettivo per l'utilizzo della rete.

La condizione per l'utilizzazione della rete è un contratto di allacciamento alla rete già in essere per tutti i punti di immissione e di prelievo utilizzati dall'utente della rete (indicati collettivamente come punti di raccordo) elencati nella scheda dei dati Utilizzazione della rete.

L'allacciamento alla rete e la fornitura di energia elettrica non sono oggetto del presente contratto.

1.2 Definizioni

I termini utilizzati nel contratto si basano sulle definizioni presenti nelle rispettive versioni attuali della LAEI, dell'OAEI e del Glossario per le regole del mercato svizzero dell'elettricità.

Il glossario citato sopra è pubblicato e può essere consultato sul sito web dell'AES (www.strom.ch).

1.3 Parti integranti del contratto

Sono parti integranti del presente contratto le seguenti appendici con tutti i loro allegati nelle edizioni vigenti:

Appendice 1: Tariffe relative alla rete di trasmissione;

Appendice 2: Scheda dei dati Utilizzazione della rete;

Appendice 3: Documento del settore Modello di utilizzazione della rete di trasmissione svizzera (NNMÜ/MURT);

Appendice 4: Documento del settore Transmission Code;

Appendice 5: Documento del settore Metering Code con allegato;

Appendice 6: Documento del settore Scambio dati standardizzato comprese gli allegati.

In caso di contraddizione fra il contratto e le appendici, hanno prevalenza le disposizioni delle appendici. In caso di contraddizioni fra diverse appendici, prevale quella più recente.

La vigente edizione di dette appendici è pubblicata e può essere consultata dall'utente della rete sul sito web di Swissgrid (www.swissgrid.ch). La scheda dei dati Utilizzazione della rete viene attivata come modello di formulario sul sito web di Swissgrid.

2 Obblighi di Swissgrid

2.1 Utilizzazione della rete

Swissgrid permette all'utente della rete, con riserva del punto 2.2, l'utilizzo ininterrotto della rete di trasmissione entro le tolleranze di tensione e frequenza conformemente al Transmission Code.

2.2 Limitazione e interruzione dell'utilizzazione della rete

Swissgrid è autorizzata a limitare o sospendere totalmente l'utilizzazione della rete immediatamente e senza preavviso in caso di:

- A. eventi di forza maggiore, quali conflitti bellici o stati paragonabili a guerre, , disordini interni, scioperi o atti di sabotaggio;
- B. fenomeni naturali ed eventi eccezionali, come gli effetti provocati da incendi, esplosioni, inondazioni, terremoto, ghiaccio, fulmini, tempeste, masse di neve, perturbazioni e sovraccarichi;
- C. interruzioni dettate da esigenze operative non prevedibili o non pianificabili;
- D. incidenti e pericoli per l'uomo, gli animali, l'ambiente o le cose;
- E. messa in pericolo dell'esercizio stabile della rete giusta l'art. 20 cpv. 2 lett. c LAEI;
- F. misure disposte dalle autorità.

Inoltre Swissgrid ha la facoltà, dietro preliminare sollecito e preavviso scritto, di limitare o sospendere il diritto di utilizzare la rete se l'utente della rete in questione:

- A. utilizza la rete in modo illecito;
- B. preclude a Swissgrid o a terzi da essa incaricati l'accesso agli impianti o agli apparecchi di misurazione;
- C. non rispetta i requisiti tecnici minimi pattuiti nel contratto di allacciamento alla rete;
- D. viola le disposizioni fondamentali di questo contratto (ad es. il mancato pagamento del corrispettivo per l'utilizzazione della rete).

Qualora debba far fronte a stati critici della rete, Swissgrid è autorizzata a:

- A. dare ordine all'utente della rete di modificare il prelievo dalla rete di trasmissione.
- B. scollegare impianti dalla rete
- C. dare ordine all'utente della rete di effettuare l'entrata in servizio o il distacco di impianti.

Per le fattispecie prevedibili o pianificabili, che comportano interruzioni dettate da esigenze operative, avrà luogo un accordo preliminare con l'utente della rete interessato.

L'interruzione o limitazione dell'utilizzazione della rete da parte di Swissgrid, secondo quanto disposto da questo contratto, non esonera l'utente della rete dall'obbligo di pagamento di fatture esigibili o dall'adempimento di altri obblighi nei confronti di Swissgrid.

Dall'interruzione o limitazione dell'utilizzazione della rete, conformemente alle disposizioni di questo contratto, l'utente della rete non trae alcun diritto d'indennizzo di qualsiasi natura.

3 Obblighi dell'utente della rete

3.1 Dati

Per il calcolo del corrispettivo dovuto dall'utente della rete, Swissgrid ricorre ai dati dell'utente della rete.

Ogni variazione dei dati contenuti nella scheda dei dati Utilizzazione della rete (appendice 2) necessita della corrispondente modifica e del visto di questa scheda dati da parte dell'utente della rete, ma non di

una nuova sottoscrizione di questo contratto. Le modifiche devono essere segnalate a Swissgrid secondo le direttive del NNMÜ/MURT.

3.2 Corrispettivi per l'utilizzo della rete di trasmissione

L'utente della rete è obbligato a versare un corrispettivo a Swissgrid per l'utilizzo della rete di trasmissione secondo le tariffe vigenti, conformemente all'appendice 1. Restano riservati ulteriori corrispettivi dovuti per contratto o per legge.

Nei confronti dell'utente della rete, Swissgrid ha il diritto in qualsiasi momento di eseguire o fare eseguire verifiche di solvibilità. A questo riguardo, Swissgrid può esigere prestazioni di garanzia per i corrispettivi dovuti dall'utente della rete ai sensi del presente contratto.

3.3 Pena convenzionale

Se l'utente della rete fornisce dati falsi nella scheda dei dati, Swissgrid ha il diritto di richiedere all'utente della rete una pena convenzionale pari al 50% della differenza tra quanto pagato sulla base dei dati da lui forniti e il corrispettivo effettivamente dovuto.

In ogni caso Swissgrid ha il diritto di pretendere, oltre alla pena, anche l'adempimento degli obblighi contrattuali dell'utente della rete.

3.4 Fatturazione

I prezzi si intendono IVA esclusa. Quest'ultima viene aggiunta secondo la rispettiva aliquota.

Di regola la fatturazione per l'utilizzazione della rete avviene mensilmente. Swissgrid può richiedere versamenti in acconto. L'importo della fattura diventa esigibile 30 giorni dopo la ricezione della fattura stessa. Gli importi dovuti vanno corrisposti senza trattenute né oneri. Determinante per la puntualità del pagamento è la data di ricezione dello stesso da parte di Swissgrid (valuta). I pagamenti in eccesso saranno accreditati nella fattura successiva.

Trascorso il termine di 30 giorni dalla ricezione della fattura, l'utente della rete viene messo automaticamente in mora e, a partire da quel momento, diventa debitore, di un interesse di mora del 5% p.a.

4 Gestione dei dati energetici

Si applicano i documenti del settore citati al punto 1.3 nell'edizione in vigore. Il partner contrattuale ha l'obbligo di collaborazione nel controllo dei dati energetici. Le discrepanze devono essere comunicate tempestivamente.

5 Responsabilità

La responsabilità è determinata conformemente alle disposizioni legali pertinenti e si limita all'ammontare del danno insorto. È esclusa ogni ulteriore responsabilità, in particolare la responsabilità per mancato guadagno nonché per danni indiretti o conseguenti, per forza maggiore e per negligenza lieve e media. Siffatta esclusione è valida entro i limiti consentiti dalla legge anche per le pretese derivanti dalla responsabilità extracontrattuale. Swissgrid declina inoltre qualsiasi responsabilità per i danni insorti nell'ambito del regolare espletamento dell'attività di servizio.

6 Durata del contratto e disdetta

Questo contratto entra in vigore il 1o gennaio 2019 e rimane di principio valido fintanto che è in essere il contratto di allacciamento alla rete.

Il presente contratto può essere disdetto dall'utente della rete per iscritto in qualsiasi momento con un termine di disdetta di tre mesi, per la fine di un mese.

Se nei confronti dell'utente della rete viene aperta una procedura di fallimento o un'altra procedura di insolvenza, in particolare se vengono concessi una moratoria concordataria o un differimento della dichiarazione di fallimento oppure se l'utente della rete si dichiara insolvente, Swissgrid ha il diritto di sciogliere questo contratto con effetto immediato.

7 Successione nei rapporti giuridici

Entrambe le parti hanno l'obbligo di cedere a un eventuale successore in diritto il rapporto contrattuale con tutti i relativi diritti e doveri. L'altra parte deve essere informata in anticipo e per iscritto in merito alla cessione.

La parte cedente è sollevata dagli obblighi che le derivano dal presente contratto solo se il successore in diritto dichiara per iscritto il suo subentro nel contratto e se la controparte ha acconsentito alla cessione dello stesso.

Ognuna delle parti ha la facoltà di rifiutare il proprio consenso se il successore in diritto non è in grado di adempiere agli obblighi derivanti dal presente contratto.

8 Riservatezza e protezione dei dati

Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere il segreto su tutte le informazioni e i documenti ottenuti in relazione al presente contratto che non sono noti né accessibili pubblicamente. Le parti devono provvedere affinché tali disposizioni vengano rispettate anche da tutto il loro personale ordinario e dagli ausiliari.

È escluso dalla presente regolamentazione l'inoltro di informazioni ad autorità in seguito a un obbligo legale o per ordine delle autorità.

I dati necessari all'esercizio possono essere inoltrati esclusivamente ai fini dell'attuazione dei processi operativi. L'utente della rete deve impegnare i destinatari dei dati a mantenere la riservatezza sui dati ricevuti.

Le parti riconoscono espressamente che il dovere di segretezza sussiste anche dopo lo scioglimento del rapporto contrattuale a prescindere dai motivi che hanno portato alla fine del rapporto e dalla parte che lo ha rescisso.

Nell'elaborazione dei dati le parti sono tenute a rispettare le disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati.

Swissgrid è esplicitamente autorizzata a utilizzare i dati per l'adempimento dei propri compiti ai sensi della Legge federale sull'energia, della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico e delle ordinanze pertinenti nonché per l'evasione di mandati a questa assegnati dalle autorità.

L'utente della rete acconsente inoltre allo scambio di informazioni tra Swissgrid e terzi (ad es. altri utenti della rete, prestatori di servizi di misurazione o gestori della rete di distribuzione) necessario per l'adempimento del presente contratto.

9 Forma scritta

Per accordi di tenore diverso o integrativi, rispettivamente per eventuali modifiche nonché per la disdetta del presente contratto è imperativa la forma scritta.

Il presente contratto viene allestito in duplice copia. Ognuna delle parti riceve un originale.

10 Clausola salvatoria

La nullità o l'inefficacia di singole disposizioni del presente contratto non comporta la nullità o l'inefficacia delle rimanenti disposizioni contrattuali. Le parti si impegnano a definire immediatamente una nuova norma, in sostituzione delle disposizioni nulle o inefficaci, che sia il più possibile corrispondente, sotto il profilo dell'efficacia giuridica, al tenore e allo scopo di quella sostituita.

Qualora dovessero emergere lacune, occorrerà colmarle adeguatamente nel rispetto del tenore e dello scopo del presente contratto.

11 Centri di contatto per le comunicazioni

Le comunicazioni inerenti a questo contratto devono essere inviate in forma scritta o per e mail (con conferma di ricezione) agli indirizzi di contatto, conformemente all'appendice 2.

12 Modifica contrattuale

12.1 Modifiche in caso di disposizioni perentorie

Swissgrid è autorizzata ad apportare modifiche unilaterali al presente contratto e alle relative appendici 1 e 2 con un preavviso di almeno tre mesi, laddove tali variazioni si rendano necessarie per adempiere alle leggi e alle ordinanze pertinenti e/o alle prescrizioni giudiziarie vincolanti nonché eventualmente agli obblighi imposti dalla Commissione federale dell'energia elettrica. Se strettamente necessario, una modifica può entrare in vigore anche con effetto immediato. La modifica delle appendici 3 – 6 avviene nel rispetto delle regole sull'adeguamento dei documenti del settore.

Swissgrid informa l'utente della rete per e-mail al centro di contatto indicato al punto 11 sulle condizioni modificate.

12.2 Modifiche in altri casi

Swissgrid ha altresì la facoltà di apportare modifiche unilaterali al presente contratto e alle relative appendici 1 e 2 per il futuro, laddove Swissgrid abbia un interesse legittimo a modificare la struttura del contratto. Swissgrid consulta preventivamente gli utenti della rete.

Swissgrid informa l'utente della rete per e-mail al centro di contatto indicato al punto 11 con un preavviso di almeno tre mesi sulle condizioni modificate.

13 Disposizioni finali

13.1 Diritto applicabile e foro competente

Il presente contratto sottostà al diritto materiale svizzero. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.

Il foro competente esclusivo incaricato di dirimere tutte le controversie derivanti o in relazione al presente contratto è quello alla sede di Swissgrid.

13.2 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente contratto sono abrogati tutti i precedenti accordi riguardanti il contenuto dello stesso.

Swissgrid SA

Luogo / data:

Nome:

Luogo / data:

Nome:

[Ditta utente della rete]

Luogo / data:

Nome:

Luogo / data:

Nome: